

La "gravità della lesione" attiene al piano dell'offensività, ossia al momento determinativo dell'evento dannoso, quale incidenza pregiudizievole sul diritto o l'interesse selezionato dal Legislatore o dall'interprete come rilevante ai fini della tutela risarcitoria non patrimoniale. Sotto tale profilo l'art. 2059 c.c. è destinato ad integrare, con particolare riguardo alle conseguenze non patrimoniali, il requisito dell'"ingiustizia del danno" previsto dall'art. 2043 c.c. in relazione ai danni patrimoniali. La valutazione dell'esistenza di un'offesa inferta a situazioni costituzionalmente rilevanti implica che non possa trattarsi di pretese futili, frivole o fantasiose le quali sono fuori

di un quotidiano aveva dato la notizia dell'arresto di una persona indicata solo con il cognome, comune al diffamato, si è esclusa la sussistenza di una lesione all'immagine di quest'ultimo, in quanto i quotidiani pubblicati lo stesso giorno di esposizione della locandina avevano fornito tutti i ragguagli sulla persona effettivamente arrestata e, il giorno successivo, il quotidiano collegato alla locandina aveva pubblicato una lettera di rettifica inviata dallo stesso presunto diffamato, affermando il seguente principio: "In tema di diffamazione a mezzo della stampa, la risarcibilità del danno non patrimoniale esige la verifica del superamento del filtro rappresentato dalla serietà del danno, che, insieme a quello della gravità della lesione, presidia l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari".

Cass., 14 luglio 2015, n. 14662, ha esteso tali limitazioni e condizioni al danno da vacanza rovinata ("il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime (precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 Cost.), e si traduce in un'operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso").

(1129) A tale riguardo deve essere menzionata, unitamente alla già rassegnata sentenza Cass., 10 ottobre 2014, n. 21424 (cfr. nota precedente), la pronuncia delle Sezioni unite civili in materia di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 c.p. In tale ipotesi la Corte, ricordando che, secondo le Sezioni unite del 2008, non qualsivoglia danno non patrimoniale può essere risarcito, essendo necessario il superamento di una soglia minima di tollerabilità, applica lo sbarramento della "gravità della lesione" e "serietà del danno" anche ai pregiudizi non patrimoniali derivanti da reato. Le Sezioni unite chiariscono che tali limitazioni e condizioni, giustificate dal principio di tolleranza, costituiscono il risvolto civilistico del principio penalistico dell'offensività. Per tali ragioni dinanzi ad una riproduzione marginale di atti di un procedimento penale si è affermato che "la valutazione della marginalità della riproduzione, quand'anche dovesse ritenersi preclusa in ragione di ipotetiche rigidità della norma incriminatrice, rientrerebbe in ogni caso dalla finestra delle regole che, nel diritto civile, presidiano la materia del risarcimento del danno", pertanto, "la portata della violazione, sotto il profilo della limitatezza e della marginalità della riproduzione testuale di un atto processuale, va apprezzata, dal giudice del merito, in applicazione della necessaria offensività, della concreta condotta ascritta all'autore, nonché, sul piano civilistico, della irrisarcibilità del danno non patrimoniale di lieve entità: la relativa valutazione è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata".